

UNIONE SINDACATI FASCISTI DELL' INDUSTRIA  
DELLA PROVINCIA DI MODENA



00527

# Contratto Collettivo di Lavoro

*stipulato tra l'Unione Industriale Fascista della  
Provincia di Modena e l'Unione Provinciale  
Modenese dei Sindacati Fascisti dell' Industria  
da valere per i prestatori d' opera addetti ai  
Caseifici di Modena e Provincia.*



MODENA  
STAB. TIPO-LIT. PAOLO TOSCHI E C.  
1929



## CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO CASCINAI

*L'anno 1929 - VII il giorno 3 Aprile in Modena, tra l'Unione Industriale Fascista della Provincia di Modena, rappresentata dal Presidente Sig. Luigi Ferrari, assistito dal Segretario Sig. Giarritta Placido e dal Sig. Cavazzuti Cav. Giuseppe, in rappresentanza dei datori di lavoro, e l'Unione Provinciale di Modena dei Sindacati Fascisti dell'Industria, rappresentata dal Commissario Sig. Vincenzo Laj, per delega del Presidente della Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti dell'Industria, assistito dal Sig. Remo Stradi e da una rappresentanza dei prestatori d'opera nelle persone dei Sigg. Paraluppi Attilio, Luppi Nullo e Soncini Andrea, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per i prestatori d'opera addetti ai caseifici di Modena e Provincia.*

ART. 1. — Ogni operaio assunto in servizio dovrà incondizionatamente accettare il presente Contratto Collettivo di Lavoro e sarà obbligo dell'operaio prenderne visione al momento dell'assunzione.

ART. 2. — Per l'assunzione l'operaio dovrà presentare i seguenti documenti:

2. - Certificato di cittadinanza;
3. - Carta di identità;
4. - Certificato penale in data non anteriore a 3 mesi;
5. - Libretto paga, tessere, libretti di assicurazione e certificati di lavoro che dimostrino le sue precedenti occupazioni.

ART. 3. — Prima dell'assunzione in servizio l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica per parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

ART. 4. — L'assunzione dei prestatori d'opera disoccupati sarà fatta dal datore di lavoro tra gli iscritti agli uffici di collocamento dando la preferenza agli appartenenti al Partito ed ai Sindacati e ciò in conformità delle norme di legge.

ART. 5. — Qualsiasi infrazione al presente contratto di lavoro sarà punita colle seguenti sanzioni:

1. - Multa fino a  $\frac{1}{2}$  giornata di salario;
2. - Sospensione dal lavoro;
3. - Licenziamento senza preavviso nè eventuali indennità.

Le trattenute per risarcimento di danni saranno fissate dalla Direzione in relazione all'entità del danno stesso.

ART. 6. — Le punizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo precedente, a seconda della gravità della mancanza, a giudizio della Direzione, saranno inflitte all'operaio che:

1. - Abbandoni temporaneamente il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;

2. - Si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
3. - Non eseguisca il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
4. - In qualunque modo trasgredisca all'osservanza del presente Contratto Collettivo di Lavoro o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza del Caseificio, al normale e puntuale andamento del lavoro.

ART. 7. — Il licenziamento senza alcun preavviso ed indennità sarà applicato all'operaio in caso di:

- a) Insubordinazione verso i superiori; gravi offese ai compagni di lavoro ed in generale al personale addetto allo Stabilimento;
- b) Furti, danneggiamenti volontari al materiale o a qualsiasi altra cosa di proprietà dell'Azienda;
- c) Omissioni, o negligenze colpose (siano o meno seguite da danneggiamenti economici) nel disbrigo delle proprie mansioni lavorative, di manutenzione, di vigilanza, infrazione alle norme sul controllo di presenza;
- d) Risse nello Stabilimento;
- e) Condanne per reati infamanti;
- f) Lavori per proprio uso o per uso di terzi, in tal caso l'operaio è tenuto, inoltre, a risarcire il danno arrecato all'Azienda;
- g) Trafugamento di procedimenti di lavorazione e di fabbricazione, di utensili o di altri oggetti o sostanze impiegate nella produzione del Caseificio;
- h) Introduca nello Stabilimento delle persone estranee senza regolare permesso della Direzione;

*i)* Recidiva di qualunque colpa contemplata per le altre punizioni di cui all' articolo precedente.

Il licenziamento per le cause sopra accennate è indipendente dalle eventuali responsabilità civili e penali in cui potrebbe incorrere il prestatore d' opera.

ART. 8. — La durata del lavoro è di 48 ore settimanali di lavoro effettivo, salvo le deroghe e le eccezioni contemplate dalla legge. Le ore di lavoro sono fissate in apposito orario stabilito dalla Direzione. Nessun operaio potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, a compiere, a richiesta della Direzione, il lavoro straordinario festivo, notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il datore di lavoro provvederà, o direttamente o per il tramite dei suoi incaricati, a fare le registrazioni del lavoro straordinario prescritto dalla legge.

ART. 9. — Il lavoro straordinario, cioè quello eccedente la durata normale del lavoro di 48 ore settimanali, verrà compensato in base a quanto stabilito nell' articolo successivo.

Le ore di lavoro notturno, intendendosi per tali quelle non comprese in regolari turni periodici, verranno retribuite come nell' articolo seguente, e s' intendono quelle comprese fra le ore 22 e le 6 del mattino.

I compensi per il lavoro straordinario non sono cumulabili e, nel caso che si effettuino ore di lavoro straordinario diurno o festivo e notturno da parte degli stessi operai, fra i due compensi si sceglierà il maggiore.

ART. 10. — Le ore di lavoro straordinario saranno retribuite con l' aumento del 15 % per le prime due

Archivio Storico  
Portale del  
CISL

0a | 0x | aae | 0^ | dæ |  
0[ & { ^ } d | A | A | cae | Aae | [ | ce | a^ | a | a | } | dæ | æ | a | } | ^ | a

ore e successive 30 0/0. Il lavoro compiuto nelle ore notturne e nei giorni festivi verrà compensato col 30 0/0 di aumento.

ART. 11. — **Paghe** — Per i cascinaï e per il personale addetto al Caseificio vengono stabiliti i seguenti minimi di salario:

**Cascinaio o capo casaro** — È colui che assume la responsabilità della lavorazione: L. 4500 per il lavoro effettuato dall'apertura alla chiusura del Caseificio.

Le migliori condizioni salariali individuali finora praticate saranno conservate.

Al capo casaro, dato il carattere speciale dell'industria che non consente di stabilire preventivamente la durata della effettiva lavorazione entro la giornata, importando, invece, periodo di attesa e di maggior lavoro, sarà corrisposta una indennità di L. 2 per ogni quintale di latte lavorato.

**Sotto casaro o lavorante di prima categoria** — È colui che sostituisce il capo casaro: L. 22 al giorno.

**Lavorante di seconda categoria** — È colui che aiuta il cascinaio, o il lavorante di prima, ed è alle loro dipendenze. Deve essere capace di sostituire temporaneamente il sotto casaro o lavorante di prima: L. 17 al giorno.

**Uomini di fatica o addetti alle lavorazioni ausiliarie** — L. 12 al giorno.

**Apprendisti** — (dai 15 ai 17 anni) da L. 5 a L. 8 al giorno.

ART. 12. — Sono esclusi dall'applicazione del presente contratto i capi-casaro e cascinaï che siano soci

compartecipi o rivestono la qualità e le funzioni di dirigenti di azienda, intendendosi per tali quelli che, secondo le norme emanate dal Ministero delle Corporazioni, rientrano sotto la giurisdizione dell'Associazione Nazionale Fascista dei Dirigenti di Azienda.

ART. 13. — La paga delle mercedi sarà fatta secondo le consuetudini vigenti in ogni singola azienda ed in modo che presso l'Azienda rimanga l'importo di sei giornate di paga a garanzia degli obblighi assunti dall'operaio, secondo il presente Contratto Collettivo di Lavoro. Sul deposito decorre l'interesse del 5 % che sarà devoluto dall'Azienda alla Cassa Malattie.

ART. 14. — Le paghe del Capo casaro saranno corrisposte a mensili posticipati e il deposito cauzionale sarà costituito da una ritenuta del 50 % sulla paga stessa, la quale avrà funzione di garanzia della buona riuscita della lavorazione, secondo quanto verrà stabilito fra le parti.

ART. 15. — In considerazione dei particolari usi esistenti sarà corrisposto agli operai dipendenti dai caseifici, al termine della campagna casearia, un premio equivalente a due giornate di paga.

ART. 16. — La chiamata alle armi per obbligo di leva risolve di diritto il contratto di lavoro. Cessato il servizio militare l'operaio avrà diritto di preferenza nelle eventuali riassunzioni di personale da parte della Ditta ed in tal caso gli verrà riconosciuta l'anzianità maturata prima della chiamata alle armi.

Nel caso di richiamo alle armi o nella M. V. S. N. l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto senza interruzione di anzianità. Inoltre, per la retribuzione in caso di richiamo nella M. V. S. N. valgono gli accordi presi con le Superiori Gerarchie. Nel caso di malattia l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di due mesi senza interruzione di anzianità.

ART. 17. — Il prestatore d'opera ha diritto al riposo settimanale come è previsto dalle disposizioni di legge.

ART. 18. — Viene istituita una Cassa Mutua di Malattia con contributo ed amministrazione paritetica alla quale il datore di lavoro concorrerà con un contributo del 0,70 % sui salari di ogni singolo prestatore d'opera, pari a quello versato mensilmente da ciascuno operaio, e che sarà trattenuto dal datore di lavoro per essere versato alla Cassa.

ART. 19. — Qualora la Direzione del Caseificio disponga per la consegna della panna alle cremerie il casaro sarà tenuto a controllare le rese delle cremerie informando il datore di lavoro delle eventuali deficienze riscontrate. Il casaro deve garantire il 90 % del formaggio scelto e 5 % uno e zero lavorato a regola d'arte. Tale garanzia viene ridotta all'87 % per quei Caseifici in cui si lavora in maggioranza latte trasportato a distanza di oltre tre chilometri.

Le garanzie di qualità del prodotto si applicano solo a quei Caseifici in cui si produce formaggio grana. Qualora il cascinaio riscontrasse delle anomalie nella

qualità del latte (per mangime o per altre cause) è tenuto a darne avviso al datore di lavoro per l'opportuno accertamento nei confronti del fornitore, e ciò anche ai fini delle garanzie di qualità.

ART. 20. — I sottocasari o lavoranti di prima, i lavoranti di seconda categoria, gli uomini di fatica e gli apprendisti addetti ai Caseifici presteranno servizio, normalmente, per il periodo che decorre dalla fine di Marzo alla chiusura del Caseificio.

Le paghe a questo personale verranno corrisposte, normalmente, salvo accordi diretti contrari, a settimane posticipate.

ART. 21. — Il casaro avrà diritto agli incerti consuetudinari e cioè:

a) Casa igienica ad uso abitazione per se e famiglia con annessi rustici;

b) Legna, latte, burro e sale per il consumo della famiglia dall'apertura alla chiusura del Caseificio.

c) Pollaio con diritto di tenere non più di sei galline;

d) L. 3 per ogni maiale ingrassato sino ad un massimo di L. 600, purchè la porcilaia non abbia avuto sinistri.

ART. 22. — Per i contributi obbligatori, per le modalità inerenti l'applicazione delle assicurazioni, per la invalidità e vecchiaia, per la disoccupazione, per gli infortuni, valgono le norme di legge.

ART. 23. — La disdetta ai casari che gli industriali non intendessero di riassumere per l'annata successiva,

dovrà essere data entro il 25 Novembre a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso il casaro dovrà sgombrare la casa alla data del 1° Marzo successivo. Nel caso che il Caseificio dovesse rimanere chiuso il licenziamento è valido anche dopo la data del 25 Novembre, ma il casaro potrà usufruire dei locali di abitazione fino al 25 Novembre successivo a meno che il datore di lavoro non metta a disposizione del casaro un corrispondente numero di locali igienici in altra casa di abitazione. Alla data del 1° Novembre però anche in questo caso il casaro avrà l'obbligo di sgomberare la casa.

Il licenziamento, invece, del sottocasaro e degli operai aggiunti potrà aver luogo mediante preavviso di una settimana per la quale il datore di lavoro può anche esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la paga nominale per le ore lavorative mancanti al compimento della settimana.

ART. 24. — In caso di trapasso di proprietà, o trasformazione dell'azienda, al dipendente viene garantito il mantenimento del presente contratto collettivo di lavoro.

ART. 25. — Il presente contratto collettivo di lavoro entrerà in vigore il 1° Aprile 1929 ed avrà la durata di un anno. Qualora una delle due parti non dia disdetta nei modi di legge con un preavviso di due mesi si intenderà rinnovato per ugual periodo e così di seguito.

ART. 26. — Tutti i reclami per questioni di carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme delle aziende ed essere risolte direttamente tra gli operai interessati ed i loro superiori.

Qualora la controversia riguardi l'applicazione del presente contratto questa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti Associazioni professionali degli industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione tra le parti.

A tal fine l'Associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termine dell'art. 3 del R. Decreto 26 Febbraio 1926 N. 471, dovrà darne immediata comunicazione all'altra Associazione contraente. Nel caso che in tal sede non si raggiungesse l'accordo, entro quindici giorni dalla data della denuncia, l'interessato avrà la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro saranno risolte dalle competenti Associazioni professionali di primo grado, ed in caso di mancato accordo, da quelle di grado superiore.

Letto. Confermato. Sottoscritto.

p. L'Unione Industriale Fascista della  
Provincia di Modena,

f.to Luigi Ferrari

f.to Placido Giarritta

p. L'Unione Provinciale Modenese dei  
Sindacati Fascisti dell'Industria.

f.to Vincenzo Laj

f.to Remo Stradi